

nei termini
EE

AGU U.S.P.
MANTOVA

PROTOCOLLO	10	4
5879 del 18/AGO/2016		

U.S.R.L. MANTOVA A.T. 4	ALL'ATP di MANTOVA presso l'U.S.R. di LOMBARDIA Settore Scuola Primaria
18 AGO 2016	e.p.c. Al MIUR - Ufficio del Ministro viale Trastevere Direzione Informatizzazione
ARRIVO	

OGGETTO: Richiesta di conciliazione avverso mancato trasferimento su AMBITI della

- Provincia di ASCOLI PICENO - REGIONE MARCHE
- Provincia di MACERATA - REGIONE MARCHE
- Provincia di ANCONA - REGIONE MARCHE
- Provincia di TERAMO - REGIONE ABRUZZO
- Provincia di CHIETI - REGIONE ABRUZZO

ai sensi dell'art. 17, co. 2 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017 sottoscritto il 08 aprile 2016 nonché ai sensi dell'art. 135 del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola del 2007.

1) L'istante,

Nome	ROSSELLA
Cognome	PIGNATI
Data di nascita	27/08/1988
Comune di nascita	SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Provincia di nascita	ASCOLI PICENO
Codice fiscale	[REDACTED]

abilitata all'insegnamento nella scuola primaria e primaria sostegno, è stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 1/09/2015 presso la provincia di MANTOVA, ha prestato servizio presso l'Istituto I.C. DI MONTEPRANDONE prov ASCOLI PICENO (dal 1/09/2015 al 30/06/2016), con presa differita dal 1/07/2016 presso l'I.C. IL MILIONE a Suzzara, provincia di MANTOVA.

2) Con ordinanza n. 241 del 08 aprile 2016 emanato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca, è stata disciplinata la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017.

3) L'art. 3 della suddetta ordinanza ha previsto che: " Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato; il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico; per i docenti delle scuole o istituto di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità. Nell'apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati"; comma 8" I docenti ed il personale ATA devono redigere le domande sia di trasferimento che di passaggio in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti

nelle apposite sezioni del portale delle **ISTANZE ON LINE** e del sito Miur nell'apposita sezione **Mobilità 16/17**".

4) Il successivo comma 16 della medesima norma ha previsto: "Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegata al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza"

5) L'istante **ROSSELLA PIGNATI** ha presentato domanda di trasferimento per l'anno scolastico 2016/2017, presso l'Ambito Territoriale della Provincia di **MANTOVA** (in particolare nell'I.C. "Il Milione" di Suzzara) allegando tutta la documentazione necessaria relativa ai titoli in suo possesso e la sua domanda è stata valutata con il seguente punteggio 15 per ogni ambito e 21 per l'ambito dove risiede il proprio familiare per il ricongiungimento;

6) L'istante ha altresì provveduto a compilare, ai sensi di quanto disposto dalla ordinanza ministeriale sopra richiamata, l'elenco delle preferenze di ambito nel seguente ordine come da domanda allegata e vidimata dell'UST di competenza a far parte integrante del presente ricorso.

MARCHE AMBITO 0004
ABRUZZO AMBITO 0005
MARCHE AMBITO 0003
MARCHE AMBITO 0006
MARCHE AMBITO 0005
MARCHE AMBITO 0007
MARCHE AMBITO 0001
ABRUZZO AMBITO 0009
ABRUZZO AMBITO 0004
MARCHE AMBITO 0009
ABRUZZO AMBITO 0006
ABRUZZO AMBITO 0007

7) In seguito alla pubblicazione dell'elenco delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017 pubblicati sui siti degli Ambiti Territoriali provinciali di:

ASCOLI PICENO dell'Ufficio Scolastico Regionale delle MARCHE
TERAMO dell'Ufficio Scolastico Regionale dell' ABRUZZO
MACERATA dell'Ufficio Scolastico Regionale delle MARCHE
ANCONA dell'Ufficio Scolastico Regionale delle MARCHE
CHIETI dell'Ufficio Scolastico Regionale dell' ABRUZZO

in data 29 luglio 2016 l'istante ha appreso che:

- a) l'aspirante BOTTIGLIA CRISTINA, nata il 20/05/1976, nella successiva fase di mobilità (FASE D) della sottoscritta (FASE C, cui sono stati assegnati punti complessivi 15), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito MARCHE 0006 senza avvalersi di alcuna precedenza in violazione degli accordi sindacali stipulati che prevedevano il trasferimento in base alle domande prodotte con l'ordine di preferenza ivi inserito;
- b) l'aspirante COLELLA ELENA, nata il 09/01/1989, nella successiva fase di mobilità (FASE D) della sottoscritta (FASE C, cui sono stati assegnati punti complessivi 15), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito MARCHE 0007 senza avvalersi di alcuna precedenza in violazione degli accordi sindacali stipulati che prevedevano il trasferimento in base alle domande prodotte con l'ordine di preferenza ivi inserito;
- c) l'aspirante PALUCCI SILVIA, nata il 04/08/1979, nella successiva fase di mobilità (FASE D) della sottoscritta (FASE C, cui sono stati assegnati punti complessivi 15), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito MARCHE 0008 senza avvalersi di alcuna precedenza in violazione degli accordi sindacali stipulati che prevedevano il trasferimento in base alle domande prodotte con l'ordine di preferenza ivi inserito;
- d) l'aspirante RUSSO ILARIA ROSA, nata il 13/05/1982, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità (FASE C) della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 15), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito ABRUZZO 0004 con punti 8 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza in violazione degli accordi sindacali stipulati che prevedevano il trasferimento in base alle domande prodotte con l'ordine di preferenza ivi inserito;
- e) l'aspirante MONACO ELISA, nata il 23/06/1983, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità (FASE C) della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 15), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito ABRUZZO 0006 con punti 3 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza in violazione degli accordi sindacali stipulati che prevedevano il trasferimento in base alle domande prodotte con l'ordine di preferenza ivi inserito;

- f) l'aspirante DISCENZA IRENE, nata il 10/07/1979, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità (FASE C) della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 15), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito ABRUZZO 0006 con punti 6 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza in violazione degli accordi sindacali stipulati che prevedevano il trasferimento in base alle domande prodotte con l'ordine di preferenza ivi inserito;
- g) l'aspirante DI GAETANO MARIA, nata il 28/02/1981, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità (FASE C) della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 15), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito ABRUZZO 0006 con punti 9 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza in violazione degli accordi sindacali stipulati che prevedevano il trasferimento in base alle domande prodotte con l'ordine di preferenza ivi inserito;
- h) l'aspirante TALONE SANDRA, nata il 20/03/1969, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità (FASE C) della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 15), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito ABRUZZO 0007 con punti 13 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza in violazione degli accordi sindacali stipulati che prevedevano il trasferimento in base alle domande prodotte con l'ordine di preferenza ivi inserito;
- i) l'aspirante CARNEVALI VERA, nata il 21/09/1965, nella successiva fase di mobilità (FASE D) della sottoscritta (FASE C, cui sono stati assegnati punti complessivi 15), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito ABRUZZO 0005 senza avvalersi di alcuna precedenza in violazione degli accordi sindacali stipulati che prevedevano il trasferimento in base alle domande prodotte con l'ordine di preferenza ivi inserito;
- l) l'aspirante MENONNA FRANCESCA, nata il 24/06/1988, nella successiva fase di mobilità (FASE D) della sottoscritta (FASE C, cui sono stati assegnati punti complessivi 15), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito ABRUZZO 0005 senza avvalersi di alcuna precedenza in violazione degli accordi sindacali stipulati che prevedevano il trasferimento in base alle domande prodotte con l'ordine di preferenza ivi inserito;
- m) l'aspirante MAROTA BARBARA, nata il 23/03/1986, nella successiva fase di mobilità (FASE D) della sottoscritta (FASE C, cui sono stati assegnati punti complessivi 15), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito MARCHE 0002 con punti 12 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta senza avvalersi di alcuna precedenza in violazione degli accordi sindacali stipulati che prevedevano il trasferimento in base alle domande prodotte con l'ordine di preferenza ivi inserito;
- n) l'aspirante DE NIGRIS CARLA, nata il 02/03/1972, nella successiva fase di mobilità (FASE D) della sottoscritta (FASE C, cui sono stati assegnati punti complessivi 15), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito MARCHE 0002 senza avvalersi di alcuna

precedenza in violazione degli accordi sindacali stipulati che prevedevano il trasferimento in base alle domande prodotte con l'ordine di preferenza ivi inserito;

o) l'aspirante SANTONI ALESSIA, nata il 27/02/1984, nella successiva fase di mobilità (FASE D) della sottoscritta (FASE C, cui sono stati assegnati punti complessivi 15), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito MARCHE 0002 senza avvalersi di alcuna precedenza in violazione degli accordi sindacali stipulati che prevedevano il trasferimento in base alle domande prodotte con l'ordine di preferenza ivi inserito;

p) l'aspirante CAPACCI CHIARA, nato/a il 29/11/1982, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità (FASE C) della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 15), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito MARCHE 0002 con punti 15 cioè un punteggio pari alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza in violazione degli accordi sindacali stipulati che prevedevano il trasferimento in base alle domande prodotte con l'ordine di preferenza ivi inserito;

q) l'aspirante PAOLINI ISABELLA, nata il 19/05/1988, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità (FASE C) della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 15), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito ABRUZZO 0007 con punti 15 cioè un punteggio pari alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza in violazione degli accordi sindacali stipulati che prevedevano il trasferimento in base alle domande prodotte con l'ordine di preferenza ivi inserito;

8) Tale modus operandi risulta illegittimo per i seguenti motivi

IN DIRITTO

VIOLAZIONE ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 241 DEL 1990 E SS. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. VIOLAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE.

L'Amministrazione non ha fornito alcuna motivazione in merito alla errata attribuzione del trasferimento/passaggio nonostante il/la sottoscritto/a avesse inoltrato nei termini tutta la documentazione necessaria seguendo le istruzioni prescritte dall'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016.

La motivazione del provvedimento amministrativo costituisce, ai sensi dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies comma 2, cit. 1. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti; in effetti il principio della necessaria motivazione degli atti amministrativi non è altro che il precipitato dei più generali principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, cui la Pubblica amministrazione deve uniformare la sua azione e rispetto ai quali sorge per il privato la legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sui suoi

interessi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi all'autorità giurisdizionale (vedi sentenza n. 560 del 06 aprile 2016 - TAR Lecce). Anche il TAR del Lazio ha attribuito rilevanza al principio sopra richiamato evidenziando che "La motivazione del provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nell'individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell' iter logico - giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata. La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo, atteso che il disposto di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione. All'osservanza dell'obbligo di motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 rispetto al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta" (sentenza n. T.A.R. Roma (Lazio) sez. II 02 settembre 2015 n. 11012).

..ooOoo..

Alla luce di quanto sopra premesso, l'istante presenta, ai sensi dell'art. 17 C. 2 DEL Ccni sulla mobilità 8 aprile 2016 e ai sensi dell'art. 135 del CCNL/2007, formale

RICHIESTA DI CONCILIAZIONE

Avverso il provvedimento di mobilità disposti dall'Ufficio Scolastico Regionale e Ufficio Scolastico Territorialmente competente sulla base dei prospetti elaborati dalle procedure automatiche del Sistema Informativo del MIUR in data 29/07/2016.

CHIEDE

La rettifica del provvedimento con la modifica della sede di destinazione, ovvero l'assegnazione, in ordine di preferenza all'Ambito 0005 della Regione ABRUZZO

o comunque nel rispetto dell'ordine di preferenze espresso nella domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/17, nonché nel rispetto del diritto del punteggio regolarmente acquisito.

Si precisa che il numero dei nominativi degli aspiranti segnalati dall'odierno esponente è, comunque, inferiore rispetto a quello degli aspiranti che hanno ottenuto con punteggio inferiore gli ambiti richiesti dal sottoscritto.

Con avvertenza
che in difetto di modifica, da parte di codesti uffici, della procedura di mobilità
erroneamente disposta, l'istante sarà costretto ad adire l'autorità giudiziaria, anche in via
d'urgenza, al fine di ottenere la tutela dei propri diritti, nonché il risarcimento di tutti i
danni patiti e patendi.

San Benedetto del Tronto, 10/08/2016

Firma
Rosella Pipuati

MAIL [REDACTED] OPPURE [REDACTED]
CELL [REDACTED]

(Si allega copia della domanda validata e la comunicazione dell'esito della mobilità).

(1) Inviare all'ATP e USR delle provincia dove è stata inoltrata la domanda di mobilità